

Risultamento della votazione:

Presenti	330
Votanti	328
Votarono in favore	296
Votarono contro	30
Si astennero	2

(La Camera approva l'articolo 1.)

(Gli onorevoli Muzi, Cadorna, Ranalli, Gritti, Breda e Bertolami dichiarano che se si fossero trovati presenti, avrebbero risposto sì.)

Prego i signori deputati a prendere i loro posti e a far silenzio.

Si procederà oltre nella discussione di questa legge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FERRARIS, relatore. Salvo tutte le modificazioni di sostanza che potranno risultare dalla discussione, dopo le deliberazioni che vennero testè prese, bisognerà nel primo paragrafo dell'articolo 2 cancellare la parola *ecclesiastici*, essendovi degli enti i quali possono non vestire la natura perfettamente ecclesiastica; bisognerà quindi necessariamente, per salvare le riserve e le eccezioni che verranno dappoi stabilite, aggiungere che verrà fatta la devoluzione di quei beni i quali non appartengono ad enti propriamente ecclesiastici: si dovrà eziandio aggiungere infine del primo capoverso dell'articolo 2 le parole « a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346, che è appunto il regio decreto con cui si regolarizzò quest'equivalente d'imposta per le provincie venete e la mantovana.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 come è stato modificato dalla Commissione:

« Tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato, salvo le eccezioni e riserve infraesprese.

« Quanto ai beni stabili, il Governo iscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, eguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispeze d'amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana, la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346.

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo; rimane per conseguenza abrogato l'obbligo del-

l'iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali ecclesiastici non soppressi, seguiranno a far parte delle rispettive dotazioni, a titolo di assegno, abrogato l'obbligo delle corrispondenti iscrizioni, disposte dal citato articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta corrispondente al valore dei loro beni stabili devoluti al demanio, e i loro canoni censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

A questo secondo articolo della Commissione l'onorevole Breda propone di sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del suo controprogetto, dei quali si dà lettura:

« Art. 2. I beni che appartenevano agli enti ecclesiastici già soppressi per leggi anteriori od appartengono ad enti di natura ecclesiastica, siano essi o no soppressi dalla legge presente, sono devoluti al demanio dello Stato e verranno convertiti e liquidati secondo è prescritto negli articoli seguenti:

« La massa di tali beni si compone:

« Dei beni e delle rendite amministrate dalle cessate Casse ecclesiastiche e presentemente dal fondo del culto;

« Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso o gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi con la legge del 29 maggio 1855, n° 878, e con le altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle Casse ecclesiastiche;

« Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

« E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

« Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche di ogni natura che non siano state allora sopprese, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parrocchie e vice-parrocchie, dei benefici semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno; escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia.

« La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo